

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con D.G.C. nr. 21 del 01.04.2008

Modificato con D.G.C. nr. 2 del 20.01.2009

Modificato con D.G.C. nr. 33 del 22.09.2009 a seguito di Delib. Corte dei Conti nr. 38/2009 e della
L. n.69/2009

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART. 1

(OGGETTO, FINALITA' AMBITO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO)

1. L'Amministrazione comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali **a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria**, per mezzo di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa e comunque per tutte le tipologie di prestazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del Dlgs 165/2001 e s.m.i., dell'art.110 comma 6 del D.Lgs. n.26772000 e dall'art.3, commi 55, 56 e 57 della l. n.244/2007, modificate dall'art.46 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008.

2. **Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**

3. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure di conferimento di incarichi autonomi, occasionali o professionali, e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, ricerca, consulenza; altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.c.o./occasionalità).

4. Il presente regolamento costituisce parte integrante del regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ART. 2

(PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Il requisito della specializzazione universitaria si intende soddisfatto ricorrendo diploma di laurea magistrale o titolo equivalente, ovvero laurea triennale se completata con master di 1° livello ovvero con corso *post lauream* di 1° livello.

ART. 3 (CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai responsabili di servizio dell'Ente, sulla base di apposito contratto contenente gli elementi di cui al successivo art.9.

ART. 4 (PREVISIONE ANNUALE DI PROGETTI E ATTIVITA' E NORME PROCEDURALI)

1. L'affidamento da parte dell'ente di **incarichi di collaborazione autonoma**, a soggetti esterni all'amministrazione può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le aree di intervento degli incarichi ed il loro nesso funzionale con gli obiettivi dell'amministrazione.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 662/1996, così come modificato **dall'art.3, comma 54** della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), così come modificato dal D.L.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, **le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di liquidazione completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.**

3. **I contratti relativi agli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante** (art. 3, comma 18, della L. 244/2007 - legge finanziaria 2008).

4. In attuazione di quanto disposto dall'art.3, comma 56, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), così come modificato dal D.L.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, **la spesa complessiva annua** relativa all'affidamento da parte dell'ente di incarichi collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione **è stabilita nel bilancio di previsione dell'ente.**

5. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono pubblicati a cura del Responsabile del procedimento e rimangono pubblicati per durata congrua e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ente.

6. L'atto di affidamento di incarichi **di collaborazione esterna, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, superiore ad € 5.000,00**, a soggetti estranei all'amministrazione **deve essere previamente trasmesso alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei conti entro 30 gg. Dalla loro adozione, ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 266/2005.**

L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 5 (PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Comune predispose un bando o avviso pubblico finalizzato a formare (sulla base delle idoneità tecnico-professionali evincibili dal curriculum) un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.

2. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti, ovvero in mancanza di elenchi, si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3. Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - c) la produzione del curriculum da allegare alla domanda
 - d) la predeterminazione dei criteri per la comparazione
 - e) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione alla selezione.
4. Il bando o avviso pubblico, di regola, viene pubblicato, a discrezione del Responsabile, in rapporto al valore dell'incarico da conferire:
 - A) per un tempo non inferiore ad 8 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - B) all'albo pretorio del Comune e sul sito del Comune stesso; in caso di incarico di importo non elevato, la pubblicazione può essere limitata all'albo pretorio;
5. Il Responsabile del Servizio competente procede alla valutazione dei curricula presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente all'incarico da assegnare, facendo ricorso altresì, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di un colloquio o di prove specifiche.
6. In termini comparativi, a scelta del Responsabile del servizio, possono essere valutate le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
7. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso, come pure, eventualmente, la necessità del ricorso ad apposita commissione di valutazione.
8. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.
9. L'attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.

ART. 6 (MODALITA' E CRITERI DELLA SELEZIONE)

1. Il Responsabile dell'area effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell'avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, il Responsabile dell'area attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di punti 40, così ripartiti:
 - titoli: punti 20
 - colloquio: punti 20.

4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
5. Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 14/20.
6. Al termine del colloquio, il Responsabile dell'area predispone la graduatoria finale di merito.

ART. 7 (FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)

1. E' in facoltà del Responsabile formulare, all'esito della selezione, apposita graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile dell'area e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, di cui si manifestasse la necessità entro tre anni successivi alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet.

ART. 8 (CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA- SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA)

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7, l'Amministrazione può conferire, con provvedimento del responsabile del settore competente, ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) incarichi ai componenti del nucleo di valutazione ed ai membri di commissione di gara o di concorso;
 - b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad es.: incarichi di progettazione, di direzione lavori, collaudi, e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche).
2. È possibile l'assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare un'eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, ovvero quando l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato.
3. In ogni caso, al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, anche in presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione dei soggetti da incaricare va improntata al rispetto del principio di ritazione.

ART. 9 (ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto o disciplinare, sottoscritto dal Responsabile competente e dal collaboratore, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) la definizione dell'oggetto dell'incarico e delle modalità di svolgimento
 - b) i tempi previsti e le eventuali penalità

- c) i profili inerenti la proprietà dei risultati
- d) i profili economici e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale etc)
- e) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

ART. 10
(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento viene trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione ed entra in vigore secondo quanto disposto dal vigente Statuto Comunale, fermo restando l'eventuale immediata eseguibilità decisa dall'organo deliberante.